



Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2021/0104(COD)

22.2.2022

PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità
(COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD))

Relatore per parere: Robert Biedroń

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea concernente la rifusione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD) stabilisce rigorosi obblighi di comunicazione nel settore della sostenibilità ambientale delle imprese, con l'obiettivo di trasformare l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva senza emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Purtroppo in materia di sostenibilità sociale la proposta non ha attualmente lo stesso livello di ambizione.

L'attuale proposta concernente la direttiva NFRD non affronta adeguatamente gli obblighi di comunicazione relativi a questioni quali la diversità, l'inclusione sociale, l'uguaglianza di genere o la protezione delle minoranze e dei gruppi vulnerabili e trascura gli obblighi e gli impegni della Commissione in materia, tra cui:

1. Gli impegni elencati nella "Strategia per la parità di genere 2020-2025", affrontando anche la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali nelle imprese e nell'industria europee.
2. La promozione dell'adozione della cosiddetta "direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione", che fissa l'obiettivo minimo del 40 % di presenza del sesso sottorappresentato fra i membri senza incarichi esecutivi nei consigli di amministrazione, al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi imprese quotate in borsa dell'UE attraverso la condivisione di informazioni relative alle politiche delle imprese in materia di diversità.
3. Il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra lavoratori di sesso femminile e maschile, che è uno dei principi fondanti dell'Unione europea risalente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A livello pratico, tuttavia, la sua attuazione è stata ostacolata dalla sistematica mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, dalla mancanza di certezza giuridica e dagli ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione. Maggiori obblighi di trasparenza nell'ambito della direttiva NFRD consentirebbero di monitorare eventuali pregiudizi di genere e discriminazioni nelle strutture retributive delle imprese nell'UE. Per tale ragione il 4 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni, che comprende specifici obblighi di comunicazione. Purtroppo la proposta di direttiva NFRD non ne tiene conto.
4. Nel maggio 2021 la Corte dei conti europea ha constatato che, nonostante l'impegno di lunga data dell'UE a favore della parità di genere, è stato fatto troppo poco per l'integrazione della dimensione di genere, ovvero per promuovere sistematicamente e attivamente la parità di genere nell'elaborazione delle politiche e nella spesa del bilancio dell'UE. Secondo la Corte dei conti europea, l'analisi di genere delle politiche e dei programmi dell'UE non è stata sufficiente. La proposta NFRD illustra le constatazioni della Corte dei conti europea che non sono state affrontate.

Alla luce dei suddetti punti, nonché dei numerosi ostacoli e discriminazioni che le donne incontrano ancora sul mercato del lavoro, la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo deve garantire che la sostenibilità sociale e la

parità di genere siano adeguatamente integrate nella prossima direttiva.

Come rivelato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, l'UE si trova ad almeno 60 anni di distanza dal raggiungimento di una completa parità di genere se si prosegue al ritmo attuale. Alcuni dei principali problemi che frenano la parità di genere sono la segregazione nell'istruzione e nel lavoro, la disparità retributiva che contribuisce al divario retributivo e pensionistico, nonché la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali e manageriali.

Per conseguire un'Europa equa dal punto di vista del genere ed eliminare le disuguaglianze strutturali tra donne e uomini è necessario un forte impegno non solo da parte delle istituzioni dell'UE, dei responsabili politici e delle ONG, ma anche di tutti i settori economici e delle loro catene di fornitura.

Le misure contro la discriminazione e in materia di diversità e parità di genere dovrebbero pertanto diventare parte integrante dei principi di informativa sulla sostenibilità sociale. Occorre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e minoritari e alle persone con disabilità. I principi di informativa sulla sostenibilità sociale devono includere le condizioni di lavoro, tra cui gli orari di lavoro flessibili, i congedi di maternità, di paternità e parentali, le politiche di appalto orientate alla parità di genere, gli audit sulla performance in materia di genere dei fornitori e una valutazione dell'impatto di genere delle catene di fornitura.

La pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali rendono ancora più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'uguaglianza di genere è un diritto umano e fondamentale nonché un principio fondamentale del pilastro europeo dei diritti sociali e, conformemente ai trattati, l'Unione deve garantire che sia promossa in tutte le attività e azioni dell'Unione. Nonostante sia sancito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il principio della "parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore" è stato compromesso, principalmente a causa della mancanza di

trasparenza nei sistemi retributivi, della mancanza di certezza giuridica riguardo al concetto di "lavoro di pari valore" e degli ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione^{1 bis}. Per far rispettare il diritto alla parità retributiva la Commissione ha proposto, il 4 marzo 2021, una direttiva sulla trasparenza retributiva^{1 ter} quale azione chiave basata sull'articolo 157, paragrafo 3 TFUE, che introduce misure concrete in materia di comunicazione sul divario retributivo di genere. La Commissione ha inoltre annunciato la presentazione di una proposta legislativa per combattere la violenza di genere e ha sottolineato l'importanza per gli Stati membri di ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e attuare le norme dell'Unione esistenti in materia di protezione dei lavoratori contro le molestie sessuali.

^{1 bis} Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione delle disposizioni pertinenti della direttiva 2006/54/CE che attua il principio del trattato in materia di parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, SWD(2020)0051, pagg. 53-66.

^{1 ter} Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093).

Emendamento 2

**Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Nella sua comunicazione su "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025"^{1 bis}, la Commissione ha sottolineato che un ampio ventaglio di talenti e competenze contribuisce a migliorare il processo decisionale e la governance societaria e stimola la crescita economica. Tuttavia, le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali delle imprese e delle industrie europee. A tale proposito la Commissione si è impegnata promuovere l'adozione della proposta del 2012 riguardo alla cosiddetta direttiva sulla "presenza delle donne nei consigli di amministrazione", che fissa l'obiettivo minimo di conseguire il 40 % di presenza del sesso sottorappresentato fra i membri senza incarichi esecutivi nei consigli di amministrazione, al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi imprese quotate in borsa dell'UE attraverso la condivisione di informazioni sulle società. La sottorappresentanza delle donne nel mercato del lavoro è stata affrontata anche dalla direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare^{1 ter}. È opportuno incoraggiare ulteriori studi in questo ambito per valutare in che misura le imprese tengono conto della diversità nei loro consigli di amministrazione e in che misura la composizione della dirigenza può migliorare la qualità della loro leadership e del loro processo decisionale, segnatamente in relazione ai risultati sulle questioni concernenti la sostenibilità. Sono accolti con favore gli sforzi già compiuti dalle imprese e i fondi pubblici e privati che attuano politiche in materia di diversità a tale riguardo, compresa l'Iniziativa sull'impegno per la diversità.

1 bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025".

1 ter Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Ulteriori finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere riservati alla ricerca sul tema della diversità, della gestione aziendale, dello sviluppo imprenditoriale, dell'innovazione e della sostenibilità. Tale ricerca dovrebbe esaminare in modo ampio caratteristiche come il genere, l'etnia, la cultura, l'età, la disabilità, l'esperienza professionale e l'istruzione, al fine di chiarire pienamente tutti gli aspetti della questione della diversità nei consigli di amministrazione e nella gestione delle imprese.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La direttiva 2014/95/UE del

(6) La direttiva 2014/95/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ ha modificato la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva 2014/95/UE ha introdotto l'obbligo per le imprese di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Con riferimento a tali tematiche, tale direttiva ha disposto che le imprese comunichino informazioni nei seguenti ambiti: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato delle politiche, rischi e gestione dei rischi nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa.

⁴⁷ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ ha modificato la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. La direttiva 2014/95/UE ha introdotto l'obbligo per le imprese di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Con riferimento a tali tematiche, tale direttiva ha disposto che le imprese comunichino informazioni nei seguenti ambiti: modello aziendale, politiche (comprese le procedure di dovuta diligenza applicate), risultato delle politiche, rischi e gestione dei rischi nonché indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività dell'impresa. ***Tali informazioni che le imprese dovranno comunicare potrebbero riguardare, tra l'altro, le azioni intraprese per garantire la parità di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL, le condizioni di lavoro, il dialogo sociale o la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.***

⁴⁷ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) I concetti che le imprese sono tenute a comunicare, anche in materia di uguaglianza di genere, dovrebbero essere sufficientemente definiti per assicurare la conformità, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la comparabilità dei dati.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema **economico** stabile, sostenibile e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente. Il secondo gruppo di utenti è costituito da organizzazioni, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto **sulle persone e sull'ambiente**. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi

Emendamento

(8) In ultima analisi una migliore informativa sulla sostenibilità delle imprese va a vantaggio dei singoli cittadini e risparmiatori. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema **socioeconomico** stabile, sostenibile, **trasparente, responsabile** e inclusivo dovrebbe apportare vantaggi a tutti i cittadini. Affinché ciò sia possibile, le informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali delle imprese devono innanzitutto raggiungere due gruppi principali ("utenti"). Il primo gruppo di utenti è costituito da investitori, compresi i gestori di patrimoni, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per **la loro reputazione e** i loro investimenti e l'impatto di tali investimenti sulle persone e sull'ambiente, **anche per quanto concerne il progresso delle questioni sociali quali la parità di genere e la diversità, l'intersezionalità e l'inclusione**. Il secondo gruppo di utenti è costituito da organizzazioni, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto **sociale e**

su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici e le agenzie per l'ambiente potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche. I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

ambientale. Anche altri portatori di interessi possono avvalersi delle informazioni sulla sostenibilità comunicate nelle relazioni annuali. ***L'integrazione delle informazioni relative al genere nell'informativa sulla sostenibilità può inoltre aiutare le organizzazioni a dimostrare pubblicamente la loro responsabilità nei confronti delle donne e il loro impegno a favore della parità di genere e della non discriminazione.*** I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti, possono basarsi su tali informazioni per comprendere, e all'occorrenza, comunicare, i rischi e l'impatto in termini di sostenibilità lungo le proprie catene del valore. I responsabili politici, ***le ONG, i partner sociali ed economici*** e le agenzie per l'ambiente e ***altri portatori di interessi*** potrebbero utilizzare tali informazioni, in particolare su base aggregata, per monitorare gli sviluppi in materia ambientale, sociale e ***di parità di genere***, contribuire ai conti ambientali e orientare le politiche pubbliche, ***anche per quanto riguarda la lotta alla discriminazione.*** I singoli cittadini e consumatori consultano raramente, in maniera diretta, le relazioni delle imprese, ma è probabile che utilizzino tali informazioni indirettamente, ad esempio quando valutano i consigli o i pareri di consulenti finanziari o di organizzazioni non governative. Molti investitori e gestori di patrimoni acquistano informazioni sulla sostenibilità da fornitori terzi di dati, che raccolgono informazioni da varie fonti, comprese le relazioni pubblicamente accessibili delle imprese.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Negli ultimi anni si è registrato un

PE700.408v02-00

Emendamento

(9) Negli ultimi anni si è registrato un

10/46

AD\1249302IT.docx

notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni *finanziarie* di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori e delle catene del valore delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie.

notevole incremento della domanda di informazioni societarie sulla sostenibilità, soprattutto da parte della comunità degli investitori. Tale incremento è determinato dalla natura mutevole dei rischi a cui sono esposte le imprese e dalla crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle implicazioni di tali rischi. Ciò vale soprattutto per i rischi finanziari connessi al clima. Sta inoltre aumentando la consapevolezza dei rischi che altre questioni ambientali e le problematiche sociali, comprese le questioni sanitarie, ***l'inclusione e la parità di genere,*** comportano per le imprese e gli investimenti. La maggiore domanda di informazioni sulla sostenibilità è determinata anche dalla crescita di prodotti di investimento che cercano esplicitamente di conformarsi a determinati principi di sostenibilità o di realizzare determinati obiettivi di sostenibilità. In parte tale incremento è la logica conseguenza della normativa dell'Unione adottata in precedenza, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento (UE) 2020/852, ma si sarebbe verificato comunque, in una certa misura, per via della rapida evoluzione della consapevolezza dei cittadini, delle preferenze dei consumatori e delle pratiche di mercato. La pandemia di COVID-19 è destinata ad accelerare ulteriormente l'aumento delle esigenze di informazione degli utenti, in particolare in quanto ha portato alla luce le vulnerabilità dei lavoratori, ***segnatamente delle donne e delle persone con disabilità,*** e delle catene del valore delle imprese. Le informazioni concernenti l'impatto ambientale sono pertinenti anche nel contesto della mitigazione di future pandemie, considerato che le perturbazioni antropiche degli ecosistemi sono sempre più legate all'insorgenza e alla diffusione di malattie. ***Attualmente si registrano quantità limitate di dati disaggregati per genere, nonostante l'inclusione degli indicatori***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona informativa sulla sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario. L'informativa sulla sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione.

Emendamento

(10) Le imprese stesse possono trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona informativa sulla sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario. L'informativa sulla sostenibilità può aiutare le imprese a individuare e gestire i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Essa può costituire il presupposto per migliorare il dialogo e la comunicazione tra le imprese e i loro portatori di interessi e può aiutare le imprese a migliorare la propria reputazione. ***L'Unione trae altresì beneficio da un'informativa di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità in quanto orienta le politiche dell'Unione su questioni prioritarie come la parità di genere sul posto di lavoro.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più pertinenti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese (PMI) quotate in mercati regolamentati rappresentano una quota

Emendamento

(18) Poiché i rischi legati alla sostenibilità sono sempre più pertinenti e tenuto conto del fatto che le piccole e medie imprese (PMI) quotate in mercati regolamentati rappresentano una quota

significativa di tutte le imprese quotate nell'Unione, al fine di garantire la protezione degli investitori è opportuno prevedere che anche tali PMI comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità. L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere le imprese quotate di minori dimensioni nei portafogli di investimento in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulla sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno. Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese quotate di minori dimensioni al capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le PMI quotate in mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione dell'obbligo di informativa sulla sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID-19. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di comunicare le informazioni secondo principi proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI. Anche le PMI non quotate possono scegliere di utilizzare su base volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene del valore.

significativa di tutte le imprese quotate nell'Unione, al fine di garantire la protezione degli investitori è opportuno prevedere che anche tali PMI comunichino informazioni sulle questioni di sostenibilità ***sociale, economica e ambientale. I principi di informativa sono non solo necessari ma anche utili e rappresentano un'opportunità per le imprese di dimostrare il loro impegno a favore della transizione ecologica, sociale e relativa alla parità di genere e sono quindi utili per la definizione di norme all'avanguardia, contribuendo in tal modo al loro vantaggio competitivo.***

L'introduzione di tale obbligo contribuirà a garantire che i partecipanti ai mercati finanziari possano includere le imprese quotate di minori dimensioni nei portafogli di investimento in virtù del fatto che tali imprese comunicano le informazioni sulla sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno bisogno. Tale obbligo contribuirà pertanto a proteggere e migliorare l'accesso delle imprese quotate di minori dimensioni al capitale finanziario e ad evitare che tali imprese siano discriminate dai partecipanti ai mercati finanziari. L'introduzione di tale obbligo è necessaria anche per garantire che i partecipanti ai mercati finanziari ottengano dalle partecipate le informazioni di cui necessitano per poter adempiere i rispettivi obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. Le PMI quotate in mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre di un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione dell'obbligo di informativa sulla sostenibilità, date le loro dimensioni inferiori e le risorse limitate di cui dispongono e tenuto conto delle difficili circostanze economiche create dalla pandemia di COVID-19. Dovrebbero inoltre avere la possibilità di comunicare le informazioni secondo principi proporzionati alle capacità e alle risorse delle PMI. Anche le PMI non quotate possono scegliere di utilizzare su base

volontaria questi principi proporzionati. I principi applicabili alle PMI costituiranno un riferimento per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda il livello delle informazioni sulla sostenibilità che esse potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene del valore.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle

Emendamento

(27) Per garantire la coerenza con strumenti internazionali quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, gli obblighi di comunicazione delle procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere precisati in maggior dettaglio rispetto a quanto previsto nell'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera b), e nell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE. Le procedure di dovuta diligenza sono attuate dalle imprese per individuare, prevenire e mitigare le principali ripercussioni negative, effettive e potenziali, legate alle loro attività e per porvi rimedio e identificano la modalità con cui le imprese le affrontano. Gli impatti legati alle attività di un'impresa possono essere direttamente causati dall'impresa, verificarsi con il contributo dell'impresa o essere collegati in altro modo alla catena del valore dell'impresa. Le procedure di dovuta diligenza riguardano l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e le sue catene di fornitura. In linea con i principi guida delle

Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario. ***Le linee guida per le imprese sul rispetto dei diritti umani dovrebbero includere inoltre pareri sui metodi appropriati, compresa la dovuta diligenza in materia di diritti umani, e prendere in considerazione in modo efficace le questioni concernenti l'uguaglianza di genere, la vulnerabilità e l'emarginazione, riconoscendo altresì le sfide specifiche cui possono essere confrontate le donne con una prospettiva intersezionale, in particolare le persone LGBTI+, le minoranze razziali, etniche e religiose, le persone con disabilità e i lavoratori migranti.^{1 bis}***

^{1 bis} Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, pagg. 5-6.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La direttiva 2013/34/UE non impone la comunicazione di informazioni relative ad attività immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale. È ampiamente riconosciuto che le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e ad altri

Emendamento

(28) La direttiva 2013/34/UE non impone la comunicazione di informazioni relative ad attività immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale. È ampiamente riconosciuto che le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e ad altri

fattori immateriali, comprese le attività immateriali generate internamente, non sono comunicate in misura sufficiente, il che ostacola la corretta valutazione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione e il monitoraggio degli investimenti. Per consentire agli investitori di comprendere meglio il divario crescente tra il valore contabile di molte imprese e la loro valutazione di mercato, visibile in numerosi settori dell'economia, dovrebbe essere obbligatoria un'adeguata comunicazione di informazioni relative alle attività immateriali. È pertanto necessario prevedere l'obbligo per le imprese di comunicare informazioni sulle attività immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale, ad esempio il capitale intellettuale, il capitale umano, compreso lo sviluppo delle competenze, e il capitale sociale e relazionale, compreso il capitale di reputazione. Le informazioni sulle attività immateriali dovrebbero includere anche informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo.

fattori immateriali, comprese le attività immateriali generate internamente, non sono comunicate in misura sufficiente, il che ostacola la corretta valutazione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione e il monitoraggio degli investimenti. Per consentire agli investitori di comprendere meglio il divario crescente tra il valore contabile di molte imprese e la loro valutazione di mercato, visibile in numerosi settori dell'economia, dovrebbe essere obbligatoria un'adeguata comunicazione di informazioni relative alle attività immateriali. È pertanto necessario prevedere l'obbligo per le imprese di comunicare informazioni sulle attività immateriali diverse dalle immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale, ad esempio il capitale intellettuale, il capitale umano, compreso lo sviluppo delle competenze, e il capitale sociale e relazionale, compreso il capitale di reputazione *e le misure in materia di uguaglianza di genere*. Le informazioni sulle attività immateriali dovrebbero includere anche informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE possono basarsi su standard nazionali, dell'Unione o internazionali, specificando lo standard seguito. Tuttavia la direttiva 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro o uno standard comune per l'informativa, né impedisce

Emendamento

(32) Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE possono basarsi su standard nazionali, dell'Unione o internazionali, specificando lo standard seguito. Tuttavia la direttiva 2013/34/UE non obbliga le imprese a utilizzare un quadro o uno standard comune per l'informativa, né impedisce

loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro o uno standard esistente. A norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE, nel 2017 la Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva⁵². Nel 2019 la Commissione ha pubblicato ulteriori orientamenti, che riguardano specificamente la comunicazione di informazioni relative al clima⁵³. Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima riportavano esplicitamente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. I dati disponibili indicano che tali orientamenti non vincolanti non hanno prodotto effetti significativi sulla qualità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Dato il carattere volontario degli orientamenti, le imprese possono scegliere liberamente se applicarli o meno. Gli orientamenti pertanto non possono di per sé garantire la comparabilità delle informazioni comunicate dalle varie imprese né la divulgazione di tutte le informazioni che gli utenti considerano pertinenti. Per tale ragione è necessario definire principi comuni obbligatori in materia di informativa per garantire la comparabilità delle informazioni e la divulgazione di tutte le informazioni pertinenti. Tali principi, basandosi sul principio della doppia rilevanza, dovrebbero applicarsi a tutte le informazioni rilevanti per gli utenti. Principi comuni in materia di informativa sono inoltre necessari per consentire la revisione e la digitalizzazione dell'informativa sulla sostenibilità e per facilitarne il controllo e l'applicazione. L'elaborazione di principi comuni obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità è necessaria affinché le

loro di comunicare le informazioni senza utilizzare un quadro o uno standard esistente. A norma dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE, nel 2017 la Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva⁵². ***Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario riguardano questioni sociali e attinenti al personale nonché informazioni che le aziende dovrebbero comunicare, ad esempio le questioni relative alla diversità, la diversità di genere e la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti umani e le questioni ambientali.*** Nel 2019 la Commissione ha pubblicato ulteriori orientamenti, che riguardano specificamente la comunicazione di informazioni relative al clima⁵³. Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima riportavano esplicitamente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima. I dati disponibili indicano che tali orientamenti non vincolanti non hanno prodotto effetti significativi sulla qualità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Dato il carattere volontario degli orientamenti, le imprese possono scegliere liberamente se applicarli o meno. Gli orientamenti pertanto non possono di per sé garantire la comparabilità delle informazioni comunicate dalle varie imprese né la divulgazione di tutte le informazioni che gli utenti considerano pertinenti. Per tale ragione è necessario definire principi comuni obbligatori in materia di informativa per garantire la comparabilità delle informazioni e la divulgazione di tutte le informazioni pertinenti. Tali principi, basandosi sul principio della doppia rilevanza,

informazioni sulla sostenibilità acquistino gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario.

dovrebbero applicarsi a tutte le informazioni rilevanti per gli utenti. Principi comuni in materia di informativa sono inoltre necessari per consentire la revisione e la digitalizzazione dell'informativa sulla sostenibilità e per facilitarne il controllo e l'applicazione. L'elaborazione di principi comuni obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità è necessaria affinché le informazioni sulla sostenibilità acquistino gradualmente uno stato comparabile a quello delle informazioni di carattere finanziario.

⁵² Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)" (C/2017/4234).

⁵² Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)" (C/2017/4234).

⁵³ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima" (C/2019/4490).

⁵³ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima" (C/2019/4490).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Di per sé i quadri e i principi esistenti non soddisfano le esigenze dell'Unione in materia di informativa dettagliata sulla sostenibilità. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità ed essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla

Emendamento

(33) Di per sé i quadri e i principi esistenti non soddisfano le esigenze dell'Unione in materia di informativa dettagliata sulla sostenibilità. Le informazioni prescritte dalla direttiva 2013/34/UE devono comprendere informazioni pertinenti rispetto a ciascuna prospettiva di rilevanza, riguardare tutte le questioni di sostenibilità ed essere in linea, se del caso, con altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in relazione alla

divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre i principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati al livello di ambizione del Green Deal europeo *e* all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, consentendone la rapida adozione e garantendo che il contenuto di tali principi sia coerente con le esigenze dell'Unione.

divulgazione di informazioni sulla sostenibilità, compresi gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento (UE) 2019/2088. Inoltre i principi obbligatori in materia di informativa sulla sostenibilità per le imprese dell'Unione devono essere commisurati al livello di ambizione del Green Deal europeo, all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 *e ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali*. È pertanto necessario conferire alla Commissione il potere di adottare principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità, consentendone la rapida adozione e garantendo che il contenuto di tali principi sia coerente con le esigenze dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti

Emendamento

(34) Il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) è un'associazione senza scopo di lucro istituita ai sensi del diritto belga che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione riguardo all'omologazione dei principi internazionali d'informativa finanziaria. L'EFRAG si è affermato come centro europeo di consulenza in materia di informativa societaria ed è nella posizione ideale per promuovere il coordinamento tra i principi di informativa sulla sostenibilità europei e le iniziative internazionali che cercano di elaborare principi uniformi in tutto il mondo. A marzo del 2021 una task force multipartecipativa istituita dall'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni riguardanti

l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e avvalendosi delle competenze di pertinenti portatori di interessi. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il

l'eventuale elaborazione di principi di informativa sulla sostenibilità per l'Unione europea. Tali raccomandazioni contengono proposte relative all'elaborazione di un insieme di principi di informativa coerente ed esaustivo, che riguardi tutte le questioni di sostenibilità in una prospettiva di doppia rilevanza. Tali raccomandazioni contengono inoltre una tabella di marcia dettagliata per l'elaborazione di tali principi, nonché proposte per il rafforzamento reciproco della collaborazione tra le iniziative di normazione a livello internazionale e le iniziative di normazione dell'Unione europea. A marzo del 2021 il presidente del consiglio dell'EFRAG ha pubblicato raccomandazioni in merito ad eventuali cambiamenti da apportare alla governance dell'EFRAG nel caso in cui il gruppo fosse invitato a fornire un parere tecnico sui principi di informativa sulla sostenibilità. Tali raccomandazioni comprendono l'integrazione, all'interno dell'EFRAG, di un nuovo pilastro relativo all'informativa sulla sostenibilità destinato a controbilanciare l'attuale pilastro relativo all'informativa finanziaria senza però modificarlo in maniera sostanziale. Nell'adottare principi di informativa sulla sostenibilità la Commissione dovrebbe tenere conto del parere tecnico che sarà formulato dall'EFRAG. Al fine di garantire la definizione di principi di elevata qualità che contribuiscano al bene pubblico in Europa e soddisfino le esigenze delle imprese e degli utilizzatori delle informazioni comunicate, l'EFRAG dovrebbe elaborare il parere tecnico secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria, corredandolo di analisi costi-benefici e avvalendosi delle competenze di pertinenti portatori di interessi. Per garantire che i principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità tengano conto del parere degli Stati membri dell'Unione, prima di adottarli la Commissione dovrebbe consultare il

gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) contribuisce all'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 ed è necessario garantire la coerenza tra tali norme tecniche e i principi di informativa sulla sostenibilità. A norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ l'ESMA contribuisce anche a promuovere la convergenza in materia di vigilanza per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di informativa societaria degli emittenti i cui valori mobiliari sono quotati nei mercati regolamentati dell'UE e che saranno tenuti a utilizzare questi principi di informativa sulla sostenibilità. È pertanto opportuno prevedere che l'ESMA esprima un parere in merito al parere tecnico formulato dall'EFRAG. Tale parere dovrebbe essere espresso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione. La Commissione dovrebbe inoltre consultare l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la **Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere**, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile, **nonché, se del caso, i pertinenti portatori di interessi, compresi i sindacati e le organizzazioni della società civile**, per garantire che i principi di informativa sulla sostenibilità siano coerenti con la politica e la legislazione pertinenti dell'Unione. All'occorrenza tali organismi formulano un parere entro due

mesi dalla data in cui sono stati consultati dalla Commissione.

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e il regolamento (CE)

Emendamento

(35) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero essere coerenti con altri atti legislativi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere allineati in particolare con gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie di base che sono stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵, delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, ***nonché della strategia per la parità di genere 2020-2025 e delle disposizioni della futura direttiva sulla trasparenza retributiva***, e di qualunque attività svolta dall'Autorità bancaria europea nell'attuazione degli obblighi di divulgazione nell'ambito del terzo pilastro previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. I principi dovrebbero tenere conto della normativa ambientale

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵⁸ e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ e le prescrizioni previste dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁸ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle

dell'Unione, compresi la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶ e il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, e della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione⁵⁸ e dei suoi allegati, nonché dei relativi aggiornamenti. I principi dovrebbero inoltre tenere conto di altri atti legislativi pertinenti dell'Unione, tra cui la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ e le prescrizioni previste dal diritto dell'Unione per le imprese relativamente ai doveri e alla diligenza degli amministratori.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁵⁸ Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle

organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani *e* i fattori relativi ai dipendenti. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone e sulla salute umana. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato con riferimento alle loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, **comprese le condizioni di lavoro e le pari opportunità per tutti**. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i

Emendamento

(43) I principi di informativa sulla sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono comunicare riguardo a fattori sociali, compresi i diritti umani, i fattori relativi ai dipendenti ***e i diritti del lavoro, accordando particolare attenzione alla parità di genere, alla diversità e all'inclusione***. Tali informazioni dovrebbero riguardare l'impatto delle imprese sulle persone e sulla salute umana. Le informazioni che le imprese comunicano riguardo ai diritti umani dovrebbero comprendere, se del caso, informazioni in materia di lavoro forzato con riferimento alle loro catene del valore. Principi di informativa che tengano conto dei fattori sociali dovrebbero specificare le informazioni che le imprese devono fornire in relazione ai **20** principi del pilastro europeo dei diritti sociali che sono pertinenti per le imprese, ***in particolare le pari opportunità per tutti, compresi la parità di genere, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e condizioni di lavoro eque***. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, adottato a marzo del 2021, invita a introdurre obblighi più rigorosi per la comunicazione delle

principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

informazioni sulle questioni sociali da parte delle imprese. ***La comunicazione di informazioni relative alla responsabilità ambientale e la comunicazione di informazioni relative alla responsabilità sociale sono complementari tra loro. Tuttavia, le imprese che incrementano la comunicazione di informazioni ambientali non necessariamente fanno lo stesso con le informazioni sociali. Nonostante tale differenza nella prassi comunicativa, il mercato dei capitali sembra attribuire generalmente un valore maggiore alla comunicazione di informazioni sociali^{1 bis}. Si dovrebbe attribuire lo stesso livello di ambizione all'informativa sulla sostenibilità ambientale e sulla sostenibilità sociale. Le informazioni che le imprese comunicano in materia di parità di genere dovrebbero includere un elenco delle azioni in corso che promuovono le pari opportunità, la diversità, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e le misure contro le molestie sul luogo di lavoro, e che garantiscono parità di retribuzione per uno stesso lavoro indipendentemente dal genere, conformemente, se del caso, agli obblighi di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni che saranno stabiliti dalla direttiva sulla trasparenza retributiva.*** I principi di informativa dovrebbero inoltre specificare le informazioni che le imprese devono comunicare per quanto riguarda i diritti umani, le libertà fondamentali, i principi e gli standard democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, ***tra cui la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,*** nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i

diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, *nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea* e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

^{1 bis} Ministero federale tedesco del Lavoro e degli affari sociali – "What is CSR? Benefits for companies", <https://www.csr-in-deutschland.de/EN/What-is-CSR/Benefits-for-Companies/benefits-for-companies-article.html>

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) *Per conseguire la parità di genere in Europa ed eliminare le disuguaglianze strutturali tra donne e uomini è necessario un maggiore impegno da parte di tutti i settori economici e in tutte le catene di fornitura. Le misure contro la discriminazione e a favore della diversità e della parità di genere dovrebbero pertanto diventare parte integrante dei principi di informativa sulla sostenibilità sociale. Occorre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e minoritari e alle persone con disabilità. I principi di informativa sulla sostenibilità sociale dovrebbero disciplinare le condizioni di lavoro, compresi orari di lavoro flessibili, congedi di maternità, di paternità e parentali, politiche di appalto orientate alla parità di genere, audit delle prestazioni di genere dei fornitori e una valutazione dell'impatto di genere della catena di fornitura. La pandemia di*

COVID-19 e le sue conseguenze economiche e sociali rendono ancora più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance, comprese informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, nonché sulla composizione di tali organi e sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio, anche in relazione al processo di rendicontazione. Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, anche con riferimento alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nonché informazioni sugli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying. Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶² relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa nonché il suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto PMI, sostengono oneri amministrativi e finanziari dovuti a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con

Emendamento

(44) Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance, comprese informazioni sul ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, nonché sulla composizione di tali organi, ***ripartita per genere, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori e delle donne, l'età, l'origine etnica o razziale e altri aspetti intersezionali e relativi alla diversità***, e sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio, anche in relazione al processo di rendicontazione. Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa, ***comprese la parità di trattamento e di opportunità, le misure per l'inclusione e la diversità, le disposizioni per prevenire il mobbing e le molestie sessuali e per ridurre la violenza contro le donne***, e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, anche con riferimento alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, ***contro la discriminazione e contro le molestie*** nonché informazioni sugli impegni politici delle imprese, comprese le attività di lobbying. Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i partner commerciali, comprese le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui

effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. La maggiore disponibilità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶² relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa nonché il suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto PMI, sostengono oneri amministrativi e finanziari dovuti a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso. La maggiore disponibilità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di individuare i pagatori puntuali e affidabili, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

⁶² Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

⁶² Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 48

Testo della Commissione

(48) La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare i bilanci o la relazione sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili e disponibili in formati digitali leggibili da un

Emendamento

(48) La direttiva 2013/34/UE non prevede l'obbligo di pubblicare i bilanci o la relazione sulla gestione in un formato digitale, il che ostacola la reperibilità e la fruibilità delle informazioni comunicate. Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano reperibili e disponibili in formati digitali leggibili da un

dispositivo automatico. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione nel formato XHTML in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione⁶³ e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato. Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione "Una strategia europea per i dati"⁶⁴ e nella "Strategia in materia di finanza digitale per l'UE"⁶⁵. Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nel piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, che considera anche la necessità di dati strutturati.

⁶³ Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

dispositivo automatico *e che siano pienamente accessibili, anche per le persone con disabilità*. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. È pertanto opportuno prevedere l'obbligo per le imprese di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione nel formato XHTML in conformità con l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione⁶³ e di marcare le informazioni sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente a detto regolamento delegato. Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione in materia di informativa sulla sostenibilità sarà necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi, la taggatura delle informazioni comunicate. Tali prescrizioni dovrebbero confluire nel lavoro sulla digitalizzazione annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione "Una strategia europea per i dati"⁶⁴ e nella "Strategia in materia di finanza digitale per l'UE"⁶⁵. Esse integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo per le informazioni societarie accessibili al pubblico, come previsto nel piano d'azione relativo all'Unione dei mercati dei capitali, che considera anche la necessità di dati strutturati.

⁶³ Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

⁶⁴ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data>

⁶⁵https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_it

⁶⁴ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data>

⁶⁵https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_it

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 49

Testo della Commissione

(49) *Affinché* le informazioni sulla sostenibilità comunicate *possano essere* inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili quanto prima dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento

(49) *Al fine di permettere e garantire che* le informazioni sulla sostenibilità comunicate *siano* inserite nel punto di accesso unico europeo gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione nel formato elettronico prescritto e che le relazioni sulla gestione contenenti informazioni sulla sostenibilità siano rese disponibili quanto prima dopo la loro pubblicazione al meccanismo pertinente ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 51

Testo della Commissione

(51) L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati includano nella loro relazione sulla gestione una relazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa

Emendamento

(51) L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE dispone che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati includano nella loro relazione sulla gestione una relazione sul governo societario, che deve contenere, tra l'altro, una descrizione della politica in materia di diversità applicata dall'impresa

in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo. L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e la relativa attuazione. Tuttavia per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni relative alla sostenibilità.

in relazione alla composizione dei suoi organi di amministrazione, gestione e controllo **relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il genere o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.** L'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE lascia alle imprese la flessibilità di decidere quali aspetti della diversità saranno oggetto dell'informativa. Non impone esplicitamente alle imprese di includere informazioni su un particolare aspetto della diversità. Al fine di realizzare progressi verso il raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nel processo decisionale economico, è necessario garantire che le imprese i cui valori mobiliari sono quotati in mercati regolamentati comunichino sempre le proprie politiche in materia di diversità di genere e **di parità di genere e** la relativa attuazione, **in particolare allo scopo di conseguire una rappresentanza equilibrata di genere nei consigli di amministrazione delle imprese, rispettare gli obblighi della futura direttiva sulla trasparenza retributiva, combattere le molestie sul luogo di lavoro e promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata.** Tuttavia per evitare inutili oneri amministrativi è opportuno offrire a tali imprese la possibilità di comunicare alcune delle informazioni prescritte dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE unitamente ad altre informazioni relative alla sostenibilità.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 71

Testo della Commissione

(71) ***Gli Stati membri sono invitati a***

Emendamento

(71) ***La Commissione dovrebbe*** valutare

valutare l'impatto **dei rispettivi** atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e **a** pubblicare i risultati di tali valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell'applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata.

l'impatto **degli** atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e pubblicare i risultati di tali valutazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le PMI nell'applicazione dei principi volontari in materia di informativa semplificata. **La Commissione dovrebbe creare uno strumento online per facilitare la comunicazione di informazioni nelle piccole e medie imprese al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per le PMI con meno di 250 dipendenti. Tale strumento online dovrebbe essere gratuito, di facile utilizzo e facilmente accessibile.**

Motivazione

Uno strumento come la valutazione interattiva dei rischi online (<https://oiraproject.eu/it>), che preveda l'informativa online con strumenti e istruzioni adeguati.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) i piani dell'impresa atti a promuovere la parità di genere e a garantire l'attuazione delle politiche per l'integrazione della dimensione di genere, la diversità e l'inclusione, in particolare per quanto riguarda il divario retributivo e la trasparenza retributiva, conformemente agli obblighi che saranno stabiliti dalla direttiva sulla trasparenza retributiva, nonché una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere al processo decisionale e l'equilibrio tra vita

professionale e vita privata;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a punto iv

Testo della Commissione

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa **tengono conto degli** interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento

iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa **garantiscono un lavoro dignitoso e salvaguardano i diritti e gli** interessi dei suoi portatori di interessi, **compresi i lavoratori e le comunità, e tengono conto** del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità, **anche per quanto concerne la parità di genere;**

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

Emendamento

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena **di fornitura e** del valore dell'impresa, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, **anche per quanto riguarda tutte le persone interessate da tali ripercussioni, prestando particolare attenzione alle persone che sono spesso oggetto di forme di discriminazione intersezionali e diverse o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le donne, i bambini, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze etniche o razziali, le persone in condizioni di povertà, soprattutto il 20 % più povero della società, o le persone che sono oggetto di esclusione sociale;**

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove possibile, l'impresa include anche i dati disaggregati per genere delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo da inserire l'integrazione della dimensione di genere nell'informativa sulla sostenibilità.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Emendamento

Ove opportuno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulla catena del valore dell'impresa, comprese informazioni concernenti le attività dell'impresa, i suoi prodotti e servizi, ***le politiche di appalto orientate alla parità di genere***, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali.

Emendamento

La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la relativa data di applicazione, qualunque atto delegato adottato ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), ***della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e dei pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni sindacali e le organizzazioni della società civile***, e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a norme internazionali.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori sociali, comprese informazioni concernenti:

Emendamento

b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a fattori sociali **e attinenti alla parità di genere**, comprese informazioni **delle imprese** concernenti:

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) **pari** opportunità per tutti, comprese la parità di genere **e la** parità di retribuzione per uno stesso lavoro, **la formazione e lo sviluppo di competenze, nonché l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità;**

Emendamento

i) **1. la diversità della forza lavoro, la parità di trattamento e di** opportunità per tutti, comprese la parità di genere, **l'applicazione del principio della** parità di retribuzione per uno stesso lavoro **o per un lavoro di pari valore, compresi l'obbligo di informativa e altri obblighi stabiliti dalla futura direttiva sulla trasparenza retributiva;**

2. la formazione e lo sviluppo di competenze, in particolare la percentuale di lavoratori che partecipano alla formazione, disaggregata per genere, nonché l'occupazione e l'inclusione di persone con disabilità;

3. la parità di genere e la diversità di composizione nelle posizioni dirigenziali nonché le misure contro le molestie sul

luogo di lavoro, in linea, tra l'altro, con i principi e le norme in materia di parità stabiliti nella dichiarazione di Pechino e nella convenzione di Istanbul;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) i dati sui livelli salariali disaggregati in base al genere e sulle misure in materia di trasparenza retributiva;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) le condizioni di lavoro, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato;

ii) le condizioni di lavoro, compresa l'occupazione flessibile e sicura, i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, **compresi un orario di lavoro flessibile e adattabile, il congedo parentale, di paternità e di maternità, inclusi i tassi di ricorso ai congedi e di rientro dai congedi, la possibilità di telelavorare** e un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, **libero da ogni forma di violenza, tra cui, in particolare, la violenza di genere, le molestie, comprese**

*le molestie psicologiche e sessuali,
affrontate in modo inclusivo, integrato e
attento alla dimensione di genere;*

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento

iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, **quali la convenzione CEDAW, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni**, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'ILO, **nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea** e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) le valutazioni d'impatto sui diritti

umani e sulla parità di genere effettuate dall'impresa anche nelle catene di fornitura in relazione alle comunità interessate, per quanto riguarda in particolare i diritti dei popoli indigeni e l'attuazione della politica dell'impresa in materia di consenso libero, previo e informato;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e la composizione di tali organi;

Emendamento

i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese, anche per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, e la composizione di tali organi, *ripartita per genere, anche per quanto riguarda la rappresentanza intersettoriale delle donne in posizioni dirigenziali e manageriali;*

Emendamento

37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) il numero dei lavoratori e il tipo di contratto che li lega all'impresa, anche nell'ambito delle sue operazioni e attività commerciali, disaggregati per genere;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva;

Emendamento

ii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresa la lotta contro la corruzione attiva e passiva, **la discriminazione e le molestie**;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) della futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

Emendamento 40 Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h ter) della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 19 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione crea uno strumento online per facilitare la comunicazione di informazioni nelle piccole e medie imprese.

Motivazione

Uno strumento come la valutazione interattiva dei rischi online (<https://oiraproject.eu/it>), che preveda l'informativa online con strumenti e istruzioni adeguati.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 20– paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

"g) una descrizione ***della politica*** in materia di diversità ***applicata*** in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al ***genere*** e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica ***sulla diversità***, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.";

"g) una descrizione ***delle politiche*** in materia di diversità, ***parità di genere e inclusione applicate*** in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente ***alla parità di genere, alla lotta contro la discriminazione, al sostegno dei gruppi minoritari e vulnerabili*** e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, ***la disabilità*** o il percorso formativo e professionale, ***nonché altre caratteristiche e discriminazioni intersezionali contro le quali è prevista una protezione a norma delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE***, gli obiettivi ***e gli indicatori*** di tale politica, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di

riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.";

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Emendamento

1. Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità ***sociale, economica e ambientale***, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) i piani dell'impresa atti a promuovere l'attuazione di misure di lotta contro la discriminazione e a favore della diversità e della parità di genere, in particolare per quanto riguarda il divario retributivo e la trasparenza retributiva, in linea con gli obblighi stabiliti dalla futura

direttiva sulla trasparenza retributiva, una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere al processo decisionale e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

Emendamento

v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità, ***compresa la parità di genere;***

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità;

Emendamento

i) delle procedure di dovuta diligenza applicate in relazione alle questioni di sostenibilità ***e parità di genere;***

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore del gruppo, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;

Emendamento

ii) delle principali ripercussioni negative, effettive o potenziali, legate alla catena del valore del gruppo, compresi le sue attività, i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, ***nonché le sue politiche di appalto orientate alla parità di genere, prestando particolare attenzione alle persone che sono spesso oggetto di forme di discriminazione intersezionali e diverse o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le donne, i bambini, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze etniche o razziali o le persone in condizioni di povertà o di esclusione sociale;***

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 28 quinquies – comma 1

Testo della Commissione

Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo dell'informativa sulla sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti."

Emendamento

Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ***dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e, se del caso, dei pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni sindacali e le organizzazioni della società civile,*** l'ESMA formula orientamenti in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo dell'informativa sulla sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2013/34/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e del regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità	
Riferimenti	COM(2021)0189 – C9-0147/2021 – 2021/0104(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 23.6.2021	
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 23.6.2021	
Relatore(trice) per parere Nomina	Robert Biedroń 7.6.2021	
Esame in commissione	9.12.2021	25.1.2022
Approvazione	10.2.2022	
Esito della votazione finale	+: 28 -: 7 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Livia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, Andželika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sylvie Brunet	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

28	+
PPE	Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Renew	Sylvie Brunet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo
S&D	Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner
The Left	Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop
Verts/ALE	Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek

7	-
ECR	Andželika Anna Mozdzanowska, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri
PPE	Arba Kokalari

1	0
NI	Livia Járóka

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti